

Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - supplemento ordinario

[Articolo 1 Comma 601](#)

[Articolo 1 Comma 602](#)

[Articolo 1 Comma 603](#)

[Articolo 1 Comma 604](#)

[Articolo 1 Comma 605](#)

[Articolo 1 Comma 606](#)

[Articolo 1 Comma 607](#)

[Articolo 1 Comma 608](#)

[Articolo 1 Comma 609](#)

[Articolo 1 Comma 610](#)

[Articolo 1 Comma 611](#)

[Articolo 1 Comma 612](#)

[Articolo 1 Comma 613](#)

[Articolo 1 Comma 614](#)

[Articolo 1 Comma 615](#)

[Articolo 1 Comma 616](#)

[Articolo 1 Comma 617](#)

[Articolo 1 Comma 618](#)

[Articolo 1 Comma 619](#)

[Articolo 1 Comma 620](#)

[Articolo 1 Comma 621](#)

[Articolo 1 Comma 622](#)

[Articolo 1 Comma 623](#)

[Articolo 1 Comma 624](#)

[Articolo 1 Comma 625](#)

[Articolo 1 Comma 626](#)

[Articolo 1 Comma 627](#)

[Articolo 1 Comma 628](#)

[Articolo 1 Comma 629](#)

[Articolo 1 Comma 630](#)

[Articolo 1 Comma 631](#)

[Articolo 1 Comma 632](#)

[Articolo 1 Comma 633](#)

[Articolo 1 Comma 634](#)

[Articolo 1 Comma 635](#)

[Articolo 1 Comma 636](#)

[Articolo 1 Comma 637](#)

[Articolo 1 Comma 638](#)

[Articolo 1 Comma 639](#)

[Articolo 1 Comma 640](#)

[Articolo 1 Comma 641](#)

[Articolo 1 Comma 642](#)

[Articolo 1 Comma 643](#)

[Articolo 1 Comma 644](#)

[Articolo 1 Comma 645](#)

[Articolo 1 Comma 646](#)

[Articolo 1 Comma 647](#)

[Articolo 1 Comma 648](#)

[Articolo 1 Comma 649](#)

[Articolo 1 Comma 650](#)

[Articolo 1 Comma 651](#)

[Articolo 1 Comma 652](#)

[Articolo 1 Comma 653](#)

[Articolo 1 Comma 654](#)

[Articolo 1 Comma 655](#)

[Articolo 1 Comma 656](#)

[Articolo 1 Comma 657](#)

[Articolo 1 Comma 658](#)

[Articolo 1 Comma 659](#)

[Articolo 1 Comma 660](#)

[Articolo 1 Comma 661](#)
[Articolo 1 Comma 662](#)
[Articolo 1 Comma 663](#)
[Articolo 1 Comma 664](#)
[Articolo 1 Comma 665](#)
[Articolo 1 Comma 666](#)
[Articolo 1 Comma 667](#)
[Articolo 1 Comma 668](#)
[Articolo 1 Comma 669](#)
[Articolo 1 Comma 670](#)
[Articolo 1 Comma 671](#)
[Articolo 1 Comma 672](#)
[Articolo 1 Comma 673](#)
[Articolo 1 Comma 674](#)
[Articolo 1 Comma 675](#)
[Articolo 1 Comma 676](#)
[Articolo 1 Comma 677](#)
[Articolo 1 Comma 678](#)
[Articolo 1 Comma 679](#)
[Articolo 1 Comma 680](#)
[Articolo 1 Comma 681](#)
[Articolo 1 Comma 682](#)
[Articolo 1 Comma 683](#)
[Articolo 1 Comma 684](#)
[Articolo 1 Comma 685](#)
[Articolo 1 Comma 686](#)
[Articolo 1 Comma 687](#)
[Articolo 1 Comma 688](#)
[Articolo 1 Comma 689](#)
[Articolo 1 Comma 690](#)
[Articolo 1 Comma 691](#)
[Articolo 1 Comma 692](#)
[Articolo 1 Comma 693](#)
[Articolo 1 Comma 694](#)
[Articolo 1 Comma 695](#)
[Articolo 1 Comma 696](#)
[Articolo 1 Comma 697](#)
[Articolo 1 Comma 698](#)
[Articolo 1 Comma 699](#)
[Articolo 1 Comma 700](#)
[Articolo 1 Comma 701](#)
[Articolo 1 Comma 702](#)
[Articolo 1 Comma 703](#)
[Articolo 1 Comma 704](#)
[Articolo 1 Comma 705](#)
[Articolo 1 Comma 706](#)
[Articolo 1 Comma 707](#)
[Articolo 1 Comma 708](#)
[Articolo 1 Comma 709](#)
[Articolo 1 Comma 710](#)
[Articolo 1 Comma 711](#)
[Articolo 1 Comma 712](#)
[Articolo 1 Comma 713](#)
[Articolo 1 Comma 714](#)
[Articolo 1 Comma 715](#)
[Articolo 1 Comma 716](#)
[Articolo 1 Comma 717](#)
[Articolo 1 Comma 718](#)
[Articolo 1 Comma 719](#)
[Articolo 1 Comma 720](#)
[Articolo 1 Comma 721](#)
[Articolo 1 Comma 722](#)
[Articolo 1 Comma 723](#)
[Articolo 1 Comma 724](#)
[Articolo 1 Comma 725](#)
[Articolo 1 Comma 726](#)

[Articolo 1 Comma 727](#)
[Articolo 1 Comma 728](#)
[Articolo 1 Comma 729](#)
[Articolo 1 Comma 730](#)
[Articolo 1 Comma 731](#)
[Articolo 1 Comma 732](#)
[Articolo 1 Comma 733](#)
[Articolo 1 Comma 734](#)
[Articolo 1 Comma 735](#)
[Articolo 1 Comma 736](#)
[Articolo 1 Comma 737](#)
[Articolo 1 Comma 738](#)
[Articolo 1 Comma 739](#)
[Articolo 1 Comma 740](#)
[Articolo 1 Comma 741](#)
[Articolo 1 Comma 742](#)
[Articolo 1 Comma 743](#)
[Articolo 1 Comma 744](#)
[Articolo 1 Comma 745](#)
[Articolo 1 Comma 746](#)
[Articolo 1 Comma 747](#)
[Articolo 1 Comma 748](#)
[Articolo 1 Comma 749](#)

Articolo 1 Comma 601 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

601. All'[articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003](#), e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 602 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

602. All'[articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358](#), e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 603 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

603. All'[articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160](#), dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

"4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 604 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 e' dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalita' di versamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 605 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 e' dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalita' di versamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 606 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

606. Al testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 30, comma 1, le parole: "euro 8" sono sostituite dalle seguenti: "euro 27";
- b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 e' aggiunto il seguente:

"Art. 106-bis. (L) -- (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). -- 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 607 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 608 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

608. All'[articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2010, n. 25](#)".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 609 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), e' aggiunto il seguente capoverso: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 610 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

610. Al [comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 611 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

611. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di riscossione, e di assicurare la funzionalita' delle strutture organizzative:

- a) all'[articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. La presentazione del reclamo e' condizione di procedibilita' del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, puo' eccepire l'improcedibilita' del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilita', rinvia la trattazione per consentire la mediazione";

2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi"; 3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali";

4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

"9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' di cui al comma 2";

b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge;

c) all'**articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228**, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 533, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

"b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicita' ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacita' operativa delle strutture a tal fine deputate";

2) dopo il comma 533 e' inserito il seguente:

"533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessita' di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificita' connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti";

d) l'**articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123**, e' sostituito dal seguente:

"Art. 17. -- (Controlli sull'attivita' di riscossione). -- 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attivita' svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'**articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228**, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -- Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, puo' proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attivita' di riscossione.

3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita' e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilita' dei crediti. Tale valutazione e' effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo puo' essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilita' dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";

e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'**articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;

f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attivita' di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, le disposizioni del **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attivita';

g) all'**articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 30 luglio 2010, n. 122**, le parole: "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quinquennio 2011-2015";

h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facolta' di cui all'**articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 612 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

612. All'[articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), le parole: "fino all'1 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2013".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 613 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 614 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

614. E' possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 615 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

615. Le comunicazioni di irregolarita' gia' inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'[articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'[articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 616 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

616. Al [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 7-bis](#) e' aggiunto il seguente comma:

"1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere";

b) all'[articolo 34](#), comma 4, dopo le parole: "svolgono le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3" sono aggiunte le seguenti: "assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalita' di misurazione";

c) all'[articolo 39](#):

1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e

delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare";

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'**articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 617 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

617. Al regolamento di cui al **decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164**, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'**articolo 7**, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati";

b) all'**articolo 8**, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole: "alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni in materia contributiva e tributaria";

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'**articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, nei cinque anni precedenti";

c) all'**articolo 13**, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'**articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**";

d) all'**articolo 16**, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione";

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione";

e) all'**articolo 26**, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, dopo la parola: "contribuente" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto nel comma 3-bis";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza

fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformita' per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' attuative delle disposizioni recate dal presente comma".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 618 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'[articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni, nonche' degli interessi di mora previsti dall'[articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973](#), e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'[articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 619 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 620 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 621 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione e' automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali e' intervenuto il pagamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 622 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 623 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente

periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 624 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 625 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

625. Al [comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 ottobre 2013, n. 112](#), le parole: "30 novembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "20 aprile 2014"; le parole: "1 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1 maggio 2014" e le parole: "euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015". Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma e' soppresso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 626 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

626. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, e' disposto, per il periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 627 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 628 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

628. L'efficacia delle disposizioni del comma 627 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 629 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

629. All'articolo 120 del testo unico di cui al [decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 630 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

630. Al comma 1 dell'[articolo 96](#) del testo unico di cui al [decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 631 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

631. All'[articolo 188-bis](#), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 632 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

632. La percentuale di cui all'[articolo 188-bis](#), comma 1, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come modificato dal comma 631 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, e non puo' comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 633 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

633. La disposizione di cui al comma 631 si applica a decorrere dall'1 gennaio 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 634 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), e successive modificazioni, all'[articolo 21-bis](#), i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, e' stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
- 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in

peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 635 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

635. L'efficacia della disposizione di cui al comma 634 e' subordinata, ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 636 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi: a) introduzione del principio dell'onerosita' delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;

b) durata delle concessioni pari a sei anni;

c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;

d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due meta' di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;

e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 637 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 636, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali e' prevista per l'anno 2020.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 638 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

638. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 636, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 636.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 639 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 640 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 641 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'[articolo 1117 del codice civile](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 642 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 643 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 644 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi

o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 645 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 646 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 647 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'[articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998](#). I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'[articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 648 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

648. Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 649 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, puo' prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita' che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 650 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 651 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 652 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 653 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 654 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 655 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 656 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

656. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano

determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 657 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 658 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 659 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

659. Il comune con regolamento di cui all'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 660 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'[articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997](#), ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 661 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 662 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 663 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

663. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 664 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 665 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 666 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#). Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 667 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 668 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere

conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#). La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 669 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 670 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'[articolo 1117 del codice civile](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 671 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 672 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 673 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 674 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 675 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'[articolo 13](#)

[del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 676 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 677 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 678 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 679 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

679. Il comune con regolamento di cui all'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), puo' prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 680 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

680. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'[articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133](#). Alla stessa data del 24 gennaio 2014, fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013, (1) e' comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al [comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

(1) Le parole "fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013," sono state aggiunte dall'[art. 1, comma 2, lett. e\) decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 151](#) entrato in vigore il 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 681 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 682 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 683 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 684 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unita' immobiliare, la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli

occupanti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 685 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 686 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#) (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'[articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) (TIA 1), o dall'[articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 687 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 688 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

688. Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 689 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 690 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 691 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

691. I comuni possono, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonche' la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalita' di versamento del corrispettivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 692 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 693 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 694 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'[articolo 2729 del codice civile](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 695 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 696 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 697 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 698 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 699 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 700 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

700. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 701 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 1](#), commi da 161 a 170, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 702 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

702. Resta ferma l'applicazione dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 703 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 704 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

704. E' abrogato l'[articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 705 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'[articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 706 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

706. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'[articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e dall'[articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 707 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

707. All'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 2014" sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: ", ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica";

e) al comma 5, secondo periodo, le parole: "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 75";

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#)".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 708 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al [comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 709 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 710 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

710. All'[articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 711 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al [comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del [comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 712 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al [comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 713 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

713. All'[articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;
- b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 714 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

714. Al [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'[articolo 7](#), comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;
- b) all'[articolo 11](#), comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2015".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 715 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

715. Il [comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23](#), e' sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 716 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

716. La disposizione in materia di deducibilita' dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 e' elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 717 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

717. Al [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'[articolo 8](#), comma 1, dopo le parole: "l'imposta comunale sugli immobili" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo";

b) all'[articolo 9](#), comma 9, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 718 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 719 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), nonche' all'[articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 720 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'[articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011](#), anche in via telematica, seguendo le modalita' previste al comma 719.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 721 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) e' effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'[articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 722 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure piu' idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 723 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'[articolo 1, comma 380, lettera b\), della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del [comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 724 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonche' l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'[articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 725 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'[articolo 1, comma 380, lettera b\), della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del [comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 726 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 727 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'[articolo 1, comma 380, lettera b\), della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle

province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del [comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 728 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 729 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

729. Al [comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: ", per gli anni 2013 e 2014" sono soppresse;
- b) alla lettera b), primo periodo, le parole: "ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014" sono soppresse;
- c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: "e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro" sono soppresse;
- d) alla lettera c), le parole: "e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014" sono soppresse;
- e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

"h) sono abrogati il [comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'[articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011](#). Il [comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 730 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

730. Dopo il [comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), sono inseriti i seguenti:

"380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e' assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#). Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarieta' comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e' destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'[articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e una quota non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'[articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), ai comuni istituiti a seguito di fusione;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie

locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), puo' essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'[articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 731 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonche' dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e' stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 732 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'[articolo 03](#), comma 1, lettera b), numero 2.1), del [decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#), e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 733 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalita' di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, e' presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalita' di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonche' i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonche' la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 734 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorita'. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 735 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

735. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 736 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

736. All'[articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#), le parole: ", regionali e locali" sono sostituite dalle seguenti: "e regionali". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dall'1 gennaio 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 737 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dall'1 gennaio 2014, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 738 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

738. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'[articolo 11, comma 3, lettera c\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 739 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera d\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 740 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

740. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 741 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera e\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 742 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

742. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 741, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 743 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

743. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell'[articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), secondo il prospetto allegato alla presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 744 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'[articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#), e' del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 745 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

745. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), e' autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'[articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'[articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124](#), nei compiti degli enti locali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 746 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

746. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'[articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, e' autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e' ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 747 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

747. All'[articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), le parole: "valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della societa' Difesa Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'[articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 748 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

748. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non e' attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione e' attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'[articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in

proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 749 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

749. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2014.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[Torna al sommario](#)
